

MODELLO
ORGANIZZATIVO EX
D.LGS. 231-2001
ALLEGATO 1 – CODICE
ETICO E DI
COMPORAMENTO
REGOLAMENTO



INDICE DEL DOCUMENTO

1. PRINCIPI GENERALI	4
1.1. OBIETTIVI DEL CODICE	4
1.2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	4
1.3. PRINCIPI E VALORI	4
2. CONDOTTA DEI DESTINATARI	6
2.1. PRINCIPI COMUNI	6
2.2. NORMATIVA INTERNA	6
2.3. PATRIMONIO AZIENDALE	6
2.4. INFORMAZIONI	6
2.5. CONFLITTO DI INTERESSI	7
2.6. RISORSE FINANZIARIE	7
2.7. ANTIRICICLAGGIO, ANTITERRORISMO, ANTIMAFIA	8
2.8. INFORMATIVA AZIENDALE	8
2.9. RISPETTO DELLA PERSONA	8
2.10. PRIVACY	9
2.11. SOSTENIBILITÀ	9
3. RELAZIONI CON I PRINCIPALI STAKEHOLDER	10
4. RELAZIONI CON I CLIENTI	11
4.1. PRINCIPI	11
4.2. INFORMAZIONI AI CLIENTI	11
4.3. RETROCESSIONI	11
4.4. SERVIZI DI INVESTIMENTO	11
4.5. STRUMENTI FINANZIARI	12
4.6. USURA	12
4.7. CONFERIMENTI DI INCARICHI O DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DEI CLIENTI A FAVORE DI DIPENDENTI O CONSULENTI FINANZIARI	12
5. RELAZIONI CON I FORNITORI	14
6. RELAZIONI INTERNE	15
6.1. SOGGETTI APICALI	15
6.2. DIPENDENTI	15
6.3. RAPPORTI FRA COLLEGHI	16
6.4. SERVIZI PRESTATI DAL GRUPPO	16
6.5. POLITICHE DI REMUNERAZIONE	16

7.	RAPPORTI INFRAGRUPPO	17
	7.1. PRINCIPI COMUNI	17
	7.2. RAPPORTI CON LA CAPOGRUPPO	17
	7.3. DIRETTIVE ILLEGITTIME	17
8.	RELAZIONI CON AUTORITÀ	18
9.	ATTUAZIONE E SANZIONI	20
	9.1. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	20
	9.2. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE	20
	9.3. RINVIO AL CODICE DELLA CAPOGRUPPO	20
	9.4. PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE	21
	9.5. SANZIONI	21
	9.6. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	22

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. OBIETTIVI DEL CODICE

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei Reati 231 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono inseriti nel presente Codice.

In termini generali, il presente Codice – che costituisce parte integrante del Modello – è un documento della Banca che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca nei confronti dei “portatori d'interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, pubblica amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il presente Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

I principi di comportamento contenuti nel presente Codice possono essere contenuti anche in altri documenti di cui la Banca sia già dotata.

1.2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica senza eccezioni a tutti i Destinatari, i quali conformano la propria azione alle disposizioni contenute nel Codice.

1.3. PRINCIPI E VALORI

Il Gruppo adotta come principio inderogabile il rispetto delle leggi e della normativa applicabile in tutti i Paesi in cui opera, cui dovranno attenersi tutti i Destinatari.

Il Gruppo riconosce l'importanza dei valori etico-sociali di buona fede, correttezza, integrità morale, onestà, professionalità e trasparenza.

Il Gruppo e i Destinatari ispirano la propria azione ai principi di sana e prudente gestione.

Il Gruppo ripudia ogni forma di discriminazione fondata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Il Gruppo tiene in massima considerazione la riservatezza delle informazioni e dei dati personali acquisiti nello svolgimento della propria attività.

Non sono ammesse condotte contrarie alla normativa o ai principi e ai valori propri del presente Codice, anche se commesse nell'asserito interesse o a vantaggio della Banca o delle Società Controllate.

2. CONDOTTA DEI DESTINATARI

2.1. PRINCIPI COMUNI

I Destinatari svolgono le loro funzioni con diligenza, consapevolezza e senso di responsabilità, impegnandosi a perseguire gli obiettivi aziendali nel pieno rispetto delle previsioni del presente Codice.

2.2. NORMATIVA INTERNA

I Destinatari sono tenuti a osservare la normativa interna adottata dal Gruppo, conformando il proprio comportamento alle procedure, alle policy e ai regolamenti tempo per tempo vigenti.

2.3. PATRIMONIO AZIENDALE

I Destinatari preservano il valore del patrimonio aziendale, adottando comportamenti diretti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni di legge, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali.

I Destinatari svolgono le loro funzioni con diligenza, consapevolezza e senso di responsabilità, impegnandosi, in particolare, a perseguire gli obiettivi aziendali e rispettando gli obiettivi del presente Codice.

2.4. INFORMAZIONI

I Destinatari mantengono la riservatezza in ordine alle informazioni privilegiate, riservate o confidenziali nonché a quelle attinenti al patrimonio informativo aziendale di cui siano venuti a conoscenza in ragione dei loro rapporti con il Gruppo.

I Destinatari non utilizzano o rivelano impropriamente tali informazioni.

La divulgazione in deroga all'obbligo di riservatezza è ammessa nei casi in cui sia prevista dalla legge applicabile e dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per assolvere a tale obbligo.

I Destinatari sono tenuti ad osservare strettamente la disciplina in materia di abusi di mercato.

I Destinatari, nel disporre operazioni ovvero ordini per la negoziazione di strumenti finanziari, devono mettere e tenere a disposizione, presso la dipendenza bancaria nella quale intrattengono relazioni, la

liquidità in conto corrente (in caso di acquisto) o gli strumenti finanziari (in caso di vendita) nella misura stabilita per la normale clientela e, comunque, adeguata alla natura dell'operazione richiesta e dell'ordine impartito.

I Destinatari custodiscono e garantiscono la reperibilità dei documenti aziendali di loro competenza, su qualsiasi supporto memorizzati.

2.5. CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari evitano di incorrere in situazioni o di effettuare attività che possano determinare l'insorgenza di conflitti d'interesse con il Gruppo o interferire con la capacità di assumere determinazioni libere e imparziali, nel migliore interesse aziendale.

In particolare, i Destinatari non effettuano operazioni nelle quali abbiano un interesse in conflitto con quello della Banca e/o delle Società Controllate e/o del Cliente. Il Destinatario che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà prontamente formale notizia, a seconda del caso, al Consiglio di Amministrazione della Banca, al proprio superiore gerarchico o al proprio referente presso il Gruppo.

I Destinatari non si rendono domiciliatari della corrispondenza dei Clienti e degli altri Destinatari.

Qualora la Banca e/o le Società Controllate svolgano attività di consulenza in materia di finanza d'impresa ed entrino in possesso di informazioni riservate, relative in particolar modo a emittenti di strumenti finanziari quotati, prevedono apposite forme di controllo sulle operazioni effettuate nello svolgimento dei servizi di investimento. In casi particolari, tali forme di controllo potranno tradursi in restrizioni dell'attività svolta.

2.6. RISORSE FINANZIARIE

Le operazioni finanziarie sono effettuate solo in base a documenti giustificativi approvati da figure collocate a un adeguato livello gerarchico che ne attestano inerenza e congruità, e opportunamente archiviati.

Prima dell'emissione di fatture o documenti analoghi o dell'accettazione di fatture o documenti analoghi, i Destinatari si accertano che le stesse si riferiscano a beni e/o servizi chiaramente identificati in un contratto e che non si tratti in alcun caso di operazioni in tutto o in parte inesistenti e/o simulate.

2.7. ANTIRICICLAGGIO, ANTITERRORISMO, ANTIMAFIA

Il Gruppo e i Destinatari esercitano la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e antimafia.

I Destinatari vigilano su ogni comportamento, segnale o indice, che faccia presumere la violazione della legislazione (o anche della normativa interna) in materia antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e antimafia, attivando i previsti canali di segnalazione.

I soggetti con i quali il Gruppo intrattiene rapporti commerciali sono selezionati esclusivamente fra coloro che siano provvisti dei necessari requisiti di affidabilità, integrità e reputazione.

È obbligatorio, in ogni caso e senza eccezione alcuna, garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e non, cooperando al fine di promuovere le attività di monitoraggio e di identificazione degli stessi.

2.8. INFORMATIVA AZIENDALE

Il Gruppo assume come valore essenziale l'osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla capogruppo ed alle controllate, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

I Dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti analoghi devono assicurare la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, la accuratezza dei dati e delle elaborazioni nonché la massima collaborazione sia alle funzioni coinvolte nella formazione del bilancio sia ai soggetti deputati alla revisione o alla certificazione del bilancio.

I Destinatari assicurano la piena trasparenza e il rispetto di criteri di fedele, puntuale e tempestiva diffusione delle informazioni e di ogni altra comunicazione sociale.

2.9. RISPETTO DELLA PERSONA

Il Gruppo condanna ogni comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro l'incolumità della persona, la libertà e la personalità individuale.

Il Gruppo e i Destinatari si impegnano a rispettare i diritti e l'identità culturale, politica e religiosa di tutte le

persone con cui intrattengono relazioni, garantendo che nell'ambiente di lavoro non sia tollerata nessuna discriminazione dovuta a caratteristiche personali o orientamenti di pensiero.

Il Gruppo riconosce l'importanza delle norme che garantiscono il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Pertanto, il Gruppo e i Destinatari si adeguano alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osservando tutte le misure d'igiene e prevenzione stabilite e non si avvalgono di manodopera irregolare o sottoposta a condizioni di sfruttamento.

2.10. PRIVACY

Il Gruppo e i Destinatari tutelano la riservatezza dei dati relativi allo svolgimento delle rispettive attività lavorative.

2.11. SOSTENIBILITÀ

È "sostenibile" uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.

Il Gruppo favorisce forme di sviluppo sostenibile, attraverso il controllo dei consumi di energia, la minimizzazione degli sprechi, la promozione di misure volte a migliorare la qualità della vita dei propri Dipendenti e Clienti e la sensibilizzazione verso comportamenti eco-sostenibili.

Il Gruppo promuove, infine, un ambiente di pari opportunità per lo sviluppo professionale.

3. RELAZIONI CON I PRINCIPALI STAKEHOLDER

Il Gruppo privilegia i rapporti con le controparti che dimostrino di conformare la propria organizzazione e la propria attività ai principi e ai valori indicati nel presente Codice.

Il Gruppo riconosce l'importanza dell'iniziativa economica privata e dell'ordine economico, ispirando i rapporti commerciali ai principi di onestà e correttezza.

I Destinatari non danno o promettono o accettano indebitamente denaro, beni o altre utilità, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il Gruppo, al fine di promuovere la propria immagine o per ragioni di consuetudine o cortesia, può offrire a soggetti esterni omaggi di modico valore, sponsorizzazioni, organizzare convegni o altre manifestazioni, che non eccedono le normali pratiche commerciali o di cortesia, né hanno il fine di violare od eludere gli obiettivi del presente Codice.

I Destinatari non accettano, direttamente o per interposta persona, per sé o per altri, omaggi, beni o altre utilità eccedenti il modico valore o le normali pratiche commerciali o di cortesia.

I Destinatari, in aggiunta agli obblighi di legge, informano degli omaggi dati, promessi o ricevuti le funzioni responsabili e, se opportuno, l'Organismo di Vigilanza.

4. RELAZIONI CON I CLIENTI

4.1. PRINCIPI

Il Gruppo e i Destinatari ispirano le relazioni con i Clienti ai seguenti principi e valori:

- nella prestazione di qualsiasi tipo di servizio, le esigenze di raggiungimento degli obiettivi economici non prevalgono sugli interessi del Cliente;
- la prestazione di qualsiasi servizio non è influenzabile da motivazioni di carattere personale, economiche o non economiche;
- non utilizzano le relazioni professionali acquisite per stabilire, personalmente o per interposta persona, rapporti d'affari diretti ad acquisire utilità, beni o servizi al di fuori delle normali condizioni di mercato.

In particolare, i Dipendenti non richiedono, mediano, concedono – al di fuori delle loro mansioni – somme di danaro o altre utilità a Clienti.

4.2. INFORMAZIONI AI CLIENTI

Fermi gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni vigenti, il Gruppo tiene a disposizione dei Clienti adeguata documentazione illustrativa riguardante i prodotti e i servizi offerti.

Il Personale incaricato illustra, altresì, al Cliente la natura e i rischi delle operazioni e dei servizi richiesti dai Clienti, e opera al fine di facilitare la comprensione delle caratteristiche dei prodotti e della documentazione.

4.3. RETROCESSIONI

Il Gruppo osserva obblighi di trasparenza, tali da consentire al Cliente una valutazione attenta dei comportamenti in qualità di intermediario e dei costi del servizio offerto, informando i Clienti in merito ad eventuali accordi di retrocessione in essere con gli emittenti dei prodotti offerti alla clientela.

4.4. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Il Gruppo, nell'ambito della prestazione dei propri servizi di investimento, si prefigge l'obiettivo di ottenere l'adeguata conoscenza di ciascun Cliente e l'individuazione del profilo di rischio, al fine di valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza delle operazioni disposte dal Cliente, a tutela del suo patrimonio.

4.5. STRUMENTI FINANZIARI

Per gli strumenti finanziari compravenduti dalla Banca e/o dalle Società Controllate, anche in qualità di controparte istituzionale o di collocatrice, è vietato applicare condizioni diverse da quelle di mercato.

4.6. USURA

Il Gruppo s'impegna a diffondere un'informazione corretta sulle caratteristiche dell'attività di credito e ad osservare, con il massimo scrupolo, tutte le iniziative legate al contrasto dell'usura.

4.7. CONFERIMENTI DI INCARICHI O DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DEI CLIENTI A FAVORE DI DIPENDENTI O CONSULENTI FINANZIARI

Il Gruppo, al fine di tutelare la correttezza e trasparenza del rapporto con i Clienti, di prevenire la commissione di reati, di preservare gli aspetti reputazionali e comunque di scongiurare in radice ogni possibile dubbio sul fatto che, grazie al rapporto di clientela i propri Dipendenti potrebbero perseguire anche interessi personali, è impegnata a non favorire l'attribuzione a questi ultimi, da parte dei Clienti, di incarichi o procure, nonché di liberalità o altri benefici patrimoniali. Ai Dipendenti è pertanto fatto divieto di accettare incarichi o procure conferiti, anche a titolo gratuito, da soggetti che risultino al momento dell'investitura Clienti, compresi l'incarico di *trustee*, *protector* o altro inerente a *trust* di qualsiasi tipo, l'ufficio di esecutore testamentario e l'attribuzione di delega a operare sui rapporti bancari (c/c, deposito titoli, etc.), a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dalla società di appartenenza secondo la procedura descritta nel prosieguo.

Ai Dipendenti è fatto divieto di accettare liberalità o attribuzioni patrimoniali (anche o solo) *mortis causa* a loro beneficio ovvero a beneficio di soggetti che siano coniugi non divorziati, conviventi *more uxorio*, parenti fino al quarto grado o affini fino al secondo grado del Dipendente, disposte da soggetti che risultino al momento della sottoscrizione dell'atto dispositivo Clienti, comprese eredità, quote ereditarie, donazioni, legati, altri atti di liberalità, polizze assicurative e prodotti finanziari, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dalla società di appartenenza, secondo la procedura descritta nel prosieguo.

Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui sopra, si intende per Cliente anche: a) il soggetto cointestatario di un rapporto giuridico con la Banca e/o con altre società del Gruppo o che sia stato delegato a compiere stabilmente atti inerenti al rapporto stesso; b) il soggetto che abbia cessato il rapporto di clientela, anche ritenuto tale ai sensi della precedente lett. a), da meno di tre mesi al momento del conferimento dell'incarico

o della procura, ovvero della sottoscrizione dell'atto dispositivo.

I divieti in precedenza descritti non si applicano nel caso in cui il Cliente sia coniuge non divorziato, convivente *more uxorio*, parente sino al quarto grado o affine sino al secondo grado del Dipendente.

Nel caso in cui un Dipendente venga a conoscenza dell'esistenza di un atto di conferimento di incarico o procura ovvero di una disposizione patrimoniale a suo favore nelle situazioni sopra descritte, è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile dell'Ufficio Compliance della società cui appartiene la circostanza, allegando ogni elemento che stimi utile ai fini della valutazione di quest'ultima.

5. RELAZIONI CON I FORNITORI

I fornitori di prodotti, beni e servizi sono individuati e scelti con obiettività e imparzialità tenendo, altresì, conto dei principi di economicità, efficienza e indipendenza, nonché sulla scorta di preventivi di spesa che rispondano a precisi e oggettivi termini e condizioni di fornitura.

L'individuazione e la scelta dei fornitori è demandata a personale qualificato, che assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi.

Il conferimento dell'incarico non rappresenta contropartita, diretta o indiretta, di prestazioni ricevute o da ricevere, né il mezzo per conseguire interessi o vantaggi.

Il Gruppo, di regola, declina offerte pervenute da imprese, direttamente o indirettamente, riconducibili al Personale, ai Soggetti Apicali, a loro familiari e alle persone strettamente collegate.

6. RELAZIONI INTERNE

6.1. SOGGETTI APICALI

I Soggetti Apicali:

- adottano comportamenti rispettosi della personalità, professionalità e dignità del Personale;
- non utilizzano il proprio ruolo per favorire o ottenere favori;
- ispirano le relazioni con le organizzazioni sindacali ai principi di neutralità, trasparenza, correttezza e rispetto dei ruoli;
- non accettano incarichi o svolgono attività incompatibili con gli interessi e con i doveri professionali derivanti dai rapporti con la Banca;
- segnalano tempestivamente agli organi competenti eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione, precisandone natura, termini, origine e portata. Nel caso in cui il Soggetto Apicale sia titolare di specifiche deleghe disgiunte sull'operazione colpita da conflitto di interesse, ha l'obbligo di astenersi, rinviando la decisione all'organo superiore.

I Soggetti Apicali legati alla Banca e/o a una delle Società Controllate da rapporti di lavoro subordinato non prestano a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione della Banca.

I Soggetti Apicali non legati alla e/o a una delle Società Controllate da rapporti di lavoro subordinato rendono edotta la società interessata dell'esistenza di prestazioni rese a favore di concorrenti o potenziali concorrenti.

6.2. DIPENDENTI

I Dipendenti:

- non prestano a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione della Banca;
- non accettano incarichi o svolgono attività incompatibili con gli interessi e con i doveri professionali derivanti dai rapporti con la Banca.

I Dipendenti – o il coniuge, convivente o figli conviventi – segnalano ad HR:

- eventuali interessi in società diverse dalla Banca e/o dalle Società Controllate, ma che con la stessa abbiano rapporti;
- al fine di ottenerne autorizzazione:
 - o la partecipazione in società di persone quale socio illimitatamente responsabile;
 - o la partecipazione come unico azionista in società di capitali.
- al fine di ottenere autorizzazione all'avvio di eventuali rapporti con la Banca:

- la partecipazione in società in accomandita, quale socio accomandante;
- la partecipazione in società di capitali (non quotate sui mercati regolamentati).

6.3. RAPPORTI FRA COLLEGHI

Nei reciproci rapporti, i Dipendenti e i Soggetti Apicali improntano la propria condotta a criteri di massima onestà, lealtà, correttezza e trasparenza, sia in ambito lavorativo quanto extralavorativo.

6.4. SERVIZI PRESTATI DAL GRUPPO

I Soggetti Apicali, in mancanza della preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, e i Dipendenti, in mancanza della preventiva autorizzazione di HR, non possono:

- procedere all'apertura di qualsiasi rapporto (quale ad es.: di conto corrente, di deposito a risparmio nominativo, cassette di sicurezza, depositi titoli, ecc.) cointestato con nominativi di non familiari;
- procedere all'apertura e alla gestione di rapporti in capo a persone giuridiche, associazioni, club, enti benefici senza fini di lucro;
- operare in derivati sia quotati che OTC;
- accettare deleghe a operare su qualsiasi rapporto a favore di terzi non familiari;
- conferire procure su rapporti qualora il delegato non sia familiare.

Tutte le operazioni, o potenziali operazioni, che riguardano i rapporti dei quali i Dipendenti o i Soggetti Apicali siano titolari, contitolari, o delegati, sono eseguite da soggetti diversi dall'interessato.

I Soggetti Apicali, nell'esercizio delle proprie funzioni, e i Dipendenti non effettuano operazioni che interferiscano nella quotidiana attività lavorativa.

6.5. POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Il Gruppo promuove e attua politiche di remunerazione, in particolare nei confronti dei Soggetti Apicali, attente agli obiettivi di medio/lungo periodo.

7. RAPPORTI INFRAGRUPPO

7.1. PRINCIPI COMUNI

Le Società Controllate svolgono la propria attività in piena autonomia gestionale, nell'ambito dei poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo.

Le Società Controllate intrattengono rapporti tra di loro in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei principi del proprio codice etico e di comportamento e del presente Codice. La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo avviene conformemente ai principi di veridicità, completezza, chiarezza e correttezza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività. In nessun caso è consentito tenere comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Banca o delle Società Controllate. Deve essere garantita la costante tracciabilità del processo di autorizzazione e gestione delle operazioni infragruppo e dei relativi flussi finanziari.

7.2. RAPPORTI CON LA CAPOGRUPPO

I rapporti delle Società Controllate con la Capogruppo si ispirano al principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale di Gruppo. Il rapporto di controllo con la Banca non pregiudica l'autonomia delle Società Controllate e dei loro organi sociali.

L'autonomia delle Società Controllate o gli interessi di terzi non sono, altresì, pregiudicati dall'eventuale coincidenza di soggetti posti al vertice della propria organizzazione o di quella della Capogruppo.

7.3. DIRETTIVE ILLEGITTIME

La Banca e le Società Controllate nonché i Destinatari si astengono dall'osservare e dare seguito a eventuali direttive illegittime o in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria impartite da soggetti controllanti, informando tempestivamente le competenti funzioni o gli organi sociali, anche attraverso strumenti di segnalazione interna.

8. RELAZIONI CON AUTORITÀ

I Destinatari non influenzano illegittimamente le decisioni delle Autorità.

I Destinatari, direttamente o indirettamente:

- non esaminano o propongono opportunità di lavoro o commerciali che possano avvantaggiare, a titolo personale, soggetti riconducibili alle Autorità;
- declinano ogni induzione a dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità a soggetti riconducibili alle Autorità;
- non chiedono informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione del Gruppo e delle Autorità;
- non inducono soggetti pubblici a compiere od omettere qualcosa in violazione delle leggi e dell'ordinamento cui appartengono.

I rapporti istituzionali con le Autorità sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e si ispirano al principio di trasparenza.

I Destinatari presentano dichiarazioni e documenti veritieri e non omettono informazioni dovute e, comunque, non compiono attività al fine di conseguire illecitamente erogazioni pubbliche o qualunque ingiusto profitto con danno delle Autorità. Inoltre, utilizzano le erogazioni pubbliche, eventualmente ottenute dalla Banca e/o dalle Società Controllate, per il solo fine cui sono state concesse.

Il Gruppo assicura trasparenza, fedeltà, puntualità e tempestività nella diffusione delle informazioni e delle altre comunicazioni sociali.

In virtù dei suddetti principi, ogni attività è adeguatamente documentata e tracciata, sì da agevolare controlli su caratteristiche, motivazioni e soggetti che vi hanno partecipato. Il Gruppo si conforma alle disposizioni vigenti in materia di controlli da parte delle Autorità.

I rapporti con le Autorità sono ispirati alla piena collaborazione, non dovendo i Destinatari ostacolare l'attività.

I rapporti sono instaurati e proseguiti preservando ambiti di reciproca indipendenza, evitando ogni indebita

influenza.

9. ATTUAZIONE E SANZIONI

9.1. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Il presente Codice a cui la Banca si ispira è basato sull'auto-responsabilità dei Destinatari. Tutti i Destinatari sono tenuti ad attuare e a contribuire all'attuazione del presente Codice, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

La Banca assicura:

- l'interpretazione e l'attuazione uniforme del presente Codice;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscono all'attuazione dello stesso.

Il presente Codice rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello adottato dalla Banca.

La Banca affida all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'attuazione del presente Codice, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello. La Funzione di Internal Audit supporta l'Organismo di Vigilanza nella vigilanza sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel presente Codice, anche mediante lo svolgimento delle indagini relative a eventuali segnalazioni di violazione del Codice pervenute.

9.2. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

Il rispetto del presente Codice costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari nei confronti del Gruppo. La violazione delle norme contenute nel presente Codice costituisce, a tutti gli effetti, inadempimento delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.

9.3. RINVIO AL CODICE DELLA CAPOGRUPPO

Le Società Controllate ispirano la propria azione ai principi indicati nel presente Codice.

Per quanto non espressamente previsto dal codice etico eventualmente adottato dalle Società Controllate

nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Codice, trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente Codice.

9.4. PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEL CODICE

Al presente Codice viene data la massima diffusione nei confronti di tutti i Destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

HR e ciascuna unità organizzativa dovranno adoperarsi affinché tutti i Dipendenti abbiano una corretta comprensione del presente Codice e la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso riportate.

Il presente Codice deve inoltre essere reso disponibile, tramite pubblicazione sul sito internet della Banca.

Il Gruppo promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al presente Codice.

La Banca e le Società Controllate incoraggiano i Destinatari a riferire tempestivamente al Comitato Segnalazioni ogni condotta illecita o, comunque, contraria al presente Codice, della quale vengano a conoscenza.

I canali di comunicazione, a libera scelta del segnalante, sono i seguenti:

- software “Comunica Cube-Modulo Whistleblowing 3.0” (“**Software**”). Il Software è strutturato in maniera tale da guidare il segnalante in ogni fase della segnalazione: in particolare, alla persona segnalante verrà richiesto dal programma di compilare una serie di campi obbligatori per fornire le informazioni necessarie a circostanziare la segnalazione;
- a mezzo del servizio di posta, tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa con la dicitura “Riservata personale”, all’attenzione del Comitato Segnalazioni, via Broletto n. 5, 20121, Milano;
- segnalazione orale chiedendo un incontro con il Comitato Segnalazioni.

Le segnalazioni ricevute saranno trattate secondo quanto previsto dal Regolamento, Sistema Interno di Segnalazione delle violazioni- (c.d.Whistleblowing).

9.5. SANZIONI

Le violazioni del presente Codice determinano l'applicazione di sanzioni, secondo la gravità dell'infrazione.

Le violazioni del presente Codice commesse dal Personale sono regolate dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e del vigente CCNL.

In ogni caso, la Banca e le Società Controllate adottano i provvedimenti più opportuni per le violazioni del presente Codice commesse dai Destinatari.

9.6. REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

La revisione e/o l'aggiornamento del presente Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza o, eventualmente, su impulso delle funzioni aziendali o dei soggetti di volta in volta interessati.